



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 40/2016

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 30 DEL 13 MARZO 2013

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante “Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra” (di seguito D.Lgs. 30/2013);

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2012 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTE le domande di autorizzazione trasmesse dai gestori degli impianti di seguito riportati al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

Gestore	Data invio domanda di autorizzazione
Vetri Speciali S.p.A.	15/06/2016
EnerChivasso S.p.A.	20/06/2016
ESSELUNGA S.p.A	25/07/2016

VISTA la base-dati “AGES – Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra” consultabile all’indirizzo <http://www.ages.minambiente.it>;

VISTA la Deliberazione n. 27 del 13 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2012 n. 274, recante “Adempimenti di cui al Regolamento (UE) 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”, ed in particolare:

- l’articolo 1, comma 1 che stabilisce che la medesima deliberazione è indirizzata “ai gestori degli impianti che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020”;
- l’articolo 2, comma 1 che stabilisce che “per il periodo di scambio delle quote di emissione che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1, effettuano il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per le attività elencate in allegato I della direttiva 2003/87/CE secondo il Piano di monitoraggio di cui all’articolo

3, come approvato da questo Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero, in caso di aggiornamento dello stesso, secondo il Piano aggiornato secondo la procedura aggiornata di cui all'articolo 4".

Nelle more dell'adozione delle procedure di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, su proposta della Segreteria Tecnica viene approvata con procedura scritta del 12 settembre 2016.

Il Comitato riesaminerà, ai sensi del comma 1 dell'art.15 del decreto legislativo citato, il rilascio, le condizioni ed il contenuto delle autorizzazioni e renderà conformi le autorizzazioni della presente deliberazione alle predette procedure non appena approvate.

DELIBERA

Articolo 1

(Rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra)

1. E' rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30/2013 agli impianti di cui all'allegato A della presente deliberazione. Le informazioni anagrafiche di dettaglio, nonché quelle relative alle attività e alla capacità termica e/o produttiva complessiva sono riportate nella base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra". I dati tecnici e le informazioni di dettaglio relative alle fonti di emissione sono riportate nel Piano di monitoraggio trasmesso ai sensi della Deliberazione n. 27/2012 del 13 novembre 2012.
2. I gestori degli impianti elencati in allegato A hanno accesso alle informazioni ed ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra attraverso la base-dati "AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra".

Articolo 2

(Disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di gas serra)

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissioni che ha inizio il 1 gennaio 2013, i gestori degli impianti elencati in Allegato A effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra per le attività elencate in Allegato I del D.Lgs. 30/2013 secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione n. 27/2012 del 13 novembre 2012.

Articolo 3

Approvazione dei piani di monitoraggio

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., e dell'art. 12, comma 1 del Regolamento 601 del 2012 e s.m.i., i Piani di monitoraggio degli impianti individuati con il rispettivo numero di autorizzazione in allegato A; detti piani di monitoraggio sono inseriti sulla base dati AGES – Autorizzazione Gas Effetto Serra.

2. I Piani di monitoraggio di cui al comma 1 sono aggiornati nei casi previsti dall'articolo 4 della Deliberazione 27/2012.

Articolo 4

(Disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Per il periodo di scambio delle quote di emissioni che ha inizio il 1 gennaio 2013, entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato A ricadenti nel campo di applicazione di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 30/2013, comunicano al Comitato le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente, oggetto di monitoraggio di cui all'articolo 2.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere redatta secondo il formato predisposto su supporto informatico e pubblicato sul sito www.minambiente.it e deve contenere le informazioni ivi indicate.
3. La comunicazione di cui al precedente comma 1 deve essere sottoscritta dal gestore dell'impianto autorizzato con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.. Le comunicazioni corredate dell'attestato di verifica devono essere trasmesse al Comitato per via telematica all'indirizzo di posta elettronica RAS.comunicazioni-ET@minambiente.it.
4. Le comunicazioni sono considerate valide ed efficaci ai fini degli obblighi contenuti nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra qualora l'attestato di verifica di cui al precedente comma 3 contenga un giudizio professionale "senza rilievi" o "con rilievi".
5. Nel caso in cui le comunicazioni di cui al precedente comma 1 non pervengano al Comitato entro il termine previsto o pervengano prive dell'attestato di verifica o con attestato di verifica contenente un giudizio professionale negativo, ovvero con dichiarazione dell'impossibilità a esprimere un giudizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 30/2013.

Articolo 5

(Iscrizione al Registro dell'Unione ex Articolo 28 D.Lgs. 30/2013)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato A hanno l'obbligo di presentare all'amministratore del registro dell'Unione, di cui all'articolo 28 del D. Lgs. n. 30/2013, domanda di iscrizione nelle forme e secondo le modalità stabilite dall'amministratore del Registro stesso, sulla base dei Regolamento (UE) n. 389/2013.

Articolo 6

(Restituzione delle quote di emissioni di gas serra)

1. A decorrere dall'anno successivo al rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato A restituiscono quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni comunicate e verificate, rilasciate dall'impianto durante l'anno solare precedente.

2. Nel caso in cui il gestore non restituisca le quote di cui al precedente comma 1 entro il termine previsto si applicano le sanzioni di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 30/2013.

Articolo 7
(Oneri tariffari)

1. Sono a carico dei titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 1 gli oneri tariffari previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. 30/2013 conformemente con quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 8
(Aggiornamento periodico delle autorizzazioni)

1. Il Comitato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. 30/2013 provvede ad aggiornare il rilascio, le condizioni ed il contenuto delle autorizzazioni e rende conforme le autorizzazioni della presente deliberazione alle procedure previste agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo.

Articolo 9
(Pubblicità dei dati)

1. Le comunicazioni delle emissioni di cui all'articolo 4 sono messe a disposizione del pubblico dal Comitato ai sensi del 19 agosto 2005, n. 195.
2. La presente delibera è pubblicata sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (<http://www.minambiente.it>). Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ai gestori interessati.

Avv. Maurizio Pernice
IL PRESIDENTE



Allegato A

N. Aut.	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Data invio della versione approvata del PdM	Nome file
2422	Vetri Speciali S.p.A	Impianto di Gardolo (TN)	Via Linz, 2 - 38121 (TN)	13/07/2016	2422_MP_2013_2020_v1_noteANC
2423	EnerChivasso S.p.A	Centrale termica TLR Chivasso	Viale Cavour, snc - 10034 (TO)	05/07/2016	2423_MP_2013_2020_v1_ANC
2424	ESSELUNGA S.p.A	ESSELUNGA S.p.A. Stabilimento di Biandrate	S.P. Biandrate Recetto, 580 - 28061 Zona Industriale (NO)	04/08/2016	2424_MP_2013_2020_v1_ANC